

Brescia, lì 08.03.2023

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: COMUNICAZIONE CREDITI ENERGIA GAS E CARBURANTE (IN AGRICOLTURA)  
INUTILIZZATI ENTRO IL 16 MARZO 2023**

I decreti sui bonus energetici hanno introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, i crediti di imposta maturati dalle imprese nel terzo e quarto trimestre del 2022 sui costi dell'energia elettrica e del gas.

La mancata comunicazione comporta **la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo.**

I crediti energetici del terzo e quarto trimestre del 2022, lo ricordiamo, possono essere compensati fino a tutto il 30 settembre 2023.

La comunicazione **non è richiesta** nel caso in cui l'impresa che ha maturato i crediti li abbia già integralmente compensati in F24 alla data di presentazione del modello.

Il provvedimento del 16 febbraio 2023 ha a tal fine stabilito che l'omissione della comunicazione blocca l'utilizzo dei crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il sistema informativo delle Entrate scarterà, appunto a partire dal 17 marzo 2023, gli F24 portanti compensazioni dei crediti in oggetto che risultassero di importo cumulativamente superiore a quello comunicato.

***Se dunque l'impresa ha utilizzato i crediti per l'intero importo entro il 16 marzo compreso (quindi anche con il pagamento in scadenza a tale data) non dovrà trasmettere il modello.***

La compilazione del modello prevede di riportare le spese su cui si è calcolato il tax credit e l'importo di quest'ultimo maturato per singolo codice tributo.

La comunicazione telematica deve essere effettuata anche per i crediti di imposta concessi alle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante del terzo trimestre 2022, mentre per il quarto trimestre 2022 sul carburante per autotrazione dei mezzi utilizzati e gasolio e benzina per il riscaldamento degli allevamenti di animali.

***Studio Dott. Begni & Associati***